



maggio 2024

taxnews

*Informazioni sulle novità
normative, di prassi e
giurisprudenza*

imposte dirette | iva e imposte indirette
expatriates & global mobility | finanza agevolata

► Imposte dirette

- Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24.04.2024 - Disposizioni relative al nuovo modello di comunicazione del credito d'imposta beni strumentali e del credito d'imposta ricerca e sviluppo
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 192000 del 12.04.2024 - Individuazione delle modalità per l'acquisizione dei dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA per il FY 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per FYs 2024 e 2025
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 205127 del 22.04.2024 - Definizione dei punteggi di affidabilità fiscale per l'accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il FY 2023
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 213637 del 30.04.2024 - Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC)
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 11.04.2024 - Istruzioni operative in materia di dichiarazioni fiscali (D.Lgs. n. 1/2024)
- Risposta ad interpello n. 89/2024 - Beni offerti in omaggio ai dipendenti - Regime fiscale applicabile ai fini Irpef
- Risposta ad interpello n. 94/2024 - Cumulabilità credito imposta ZES e Mezzogiorno
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 7200/2024 - Stabile organizzazione
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 8714/2024 - Cessione del credito pro-soluto

► IVA e imposte indirette

- Risposta ad interpello n. 66/2024 - Condizioni per accedere al rimborso ex art. 30-ter del D.P.R. 633/1972
- Risposta ad interpello n. 69/2024 - Riduzione dei termini di decadenza: non applicabile al gruppo IVA - Art. 3 del D.Lgs. 127/2015

► Expatriates & Global Mobility

- Decreto del Ministero dell'Interno n. 79 del 29.02.2024 - Nuovo visto per i nomadi digitali e per i lavoratori da remoto altamente qualificati non appartenenti all'UE
- Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Lavoro n. 2829 del 28.03.2024 - Carta Blu UE - Chiarite le nuove condizioni di ingresso e soggiorno per i lavoratori stranieri altamente qualificati
- Parere C/2024/2479 del Comitato economico e sociale europeo (CESE) - Tassazione dei telelavoratori transfrontalieri
- Circolare INPS n. 52/2024 - Accordo di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Giappone - Entrato in vigore il 1° aprile 2024

► Finanza agevolata

- D.L. 43/2024 - Nuova Sabatini e capitalizzazione delle imprese: più vantaggi per gli investimenti 4.0
- Decreto del Ministero dell'Ambiente del 4.03.2024 - Credito di imposta contro la plastica monouso
- Decreto direttoriale del 11.04.2024 - Contratti di sviluppo: apre lo sportello per i Semiconduttori
- DGR Lombardia n. 1326 del 13.11.2023 - Bando per la promozione degli investimenti nella filiera della plastica e del tessile
- DGR Veneto n. 379 del 09.04.2024 - Bando per il miglioramento e l'efficientamento delle PMI che realizzano progetti per l'economia circolare





Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24.04.2024 - Disposizioni relative al nuovo modello di comunicazione del credito d'imposta beni strumentali e del credito d'imposta ricerca e sviluppo

Con l'emanazione del decreto del MIMIT del 24 aprile 2024, viene sbloccata la compensazione dei crediti di imposta tramite Modello F24 che era stata sospesa con la risoluzione n. 19/E dell'Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2024, a seguito di quanto disposto dall'art. 6, c. 1, D.L. 39/2024.

Con il succitato provvedimento, sostitutivo dei decreti direttoriali del 6 ottobre 2021, il Mimit ha approvato, al comma 1, i modelli di comunicazione dei dati e delle informazioni da indicare in relazione ai crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi - di cui all'Allegato A e B, annessi alla L. 232/2016 - e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, di cui alla L. 160/2019.

In particolare, l'Allegato 1 del provvedimento riporta il modello di comunicazione per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi e si compone di un frontespizio che accoglie i dati identificativi dell'impresa e di due sezioni in cui sono indicate le informazioni relative agli investimenti ed alla fruizione negli anni dei crediti di imposta.

L'Allegato 2 del provvedimento riporta, invece, il modello di comunicazione relativo al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica e si compone, oltrechè del frontespizio, di quattro sezioni in cui vengono indicate le informazioni relative agli investimenti nelle diverse attività ammissibili, oltre alla fruizione negli anni dei crediti di imposta.

Le modalità di trasmissione dei due allegati sono contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 1, i quali rispettivamente prevedono che l'Allegato 1 e l'Allegato 2 siano trasmessi in via preventiva per comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024, oltre alla presunta fruizione negli anni del credito di imposta. Inoltre, il rispettivo modello dovrà essere trasmesso al completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in sede preventiva. Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell'arco temporale intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e il 29 marzo 2024, e per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, tale modello dovrà essere trasmesso solamente al completamento degli investimenti.

I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile a decorrere dalle ore 12:00 del 29 aprile 2024 sul sito del Gestore dei servizi energetici (GSE).

Al comma 7 dell'art. 1, è precisato, inoltre, che la trasmissione dei modelli «*costituisce presupposto*» per la fruizione dei crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'Allegato A e B, annessi alla Legge n. 232/2016, nonché per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Con il comunicato del GSE del 29 aprile sono state fornite le indicazioni operative, in cui è specificato che ciascun file pdf scaricato e compilato in tutte le sue parti deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr. sito AGID <https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati>). Ogni modello di comunicazione deve essere trasmesso singolarmente tramite pec all'indirizzo di posta: transizione4@pec.gse.it.

Inoltre, con un comunicato separato del 29 aprile, il GSE ha previsto che «*L'oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:*

- *Nel caso di comunicazione preventiva: "Comunicazione preventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa";*
- *Nel caso di comunicazione di completamento: "Comunicazione di completamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa".»*

Si precisa, da ultimo, che non sono al momento state pubblicate istruzioni di dettaglio per la compilazione dei suddetti modelli.



Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 192000 del 12.04.2024 - Individuazione delle modalità per l'acquisizione dei dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA per il FY 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per FYs 2024 e 2025

Il provvedimento 192000 dell'Agenzia delle Entrate approva le specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2023.

Come per gli scorsi anni, si tratta di «importare i dati» economici presenti in anagrafe tributaria per far elaborare gli indicatori di anomalia ed il c.d. «coefficiente individuale» che va a mitigare il risultato finale dell'ISA del contribuente, personalizzando la funzione in ragione dei risultati economici del contribuente maturati negli anni precedenti.

Quest'anno, però, i dati scaricati serviranno oltre che per determinare il punteggio di affidabilità relativo agli ISA anche per elaborare la proposta di concordato preventivo biennale riguardante il 2024 e 2025.

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 205127 del 22.04.2024 - Definizione dei punteggi di affidabilità fiscale per l'accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il FY 2023

Il provvedimento in commento ha definito i punteggi di affidabilità fiscale, presupposto per l'accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il 2023. Sono stati recepiti gli incrementi dei limiti entro i quali è possibile beneficiare dell'esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti relativi ad IVA, imposte dirette ed IRAP e per il rimborso del credito IVA. Queste modifiche hanno consentito di regolare i benefici in funzione del punteggio ISA ottenuto.

Nel dettaglio, se il risultato di affidabilità è almeno pari a 9 (sia per il periodo d'imposta 2023, sia come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023), è possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

- esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti:
 - fino a un importo massimo di 70.000 euro annui relativi all'IVA maturati nell'annualità 2024,
 - fino a 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette maturate nel periodo 2023,
 - fino a 50.000 euro annui relativi all'IRAP maturata nel periodo 2023;
- esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l'anno d'imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

Se i punteggi ISA si riducono fino almeno a 8 per il periodo d'imposta 2023, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, i medesimi benefici possono essere ottenuti fino all'importo massimo di 50.000 euro per i crediti IVA e fino a 20.000 euro per crediti relativi alle imposte dirette e IRAP. Rispetto agli anni precedenti, i punteggi ISA richiesti per beneficiare dei restanti vantaggi fiscali rimangono invariati.

Se il livello di affidabilità è pari almeno a 9, sia per il solo anno 2023 che come media semplice dei livelli di affidabilità dei due anni precedenti, il contribuente ha diritto anche ai seguenti benefici del regime premiale:

- esclusione dall'applicazione delle norme relative alle società non operative;
- esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo per il periodo d'imposta 2023, a condizione che il reddito complessivo accertabile non superi i due terzi del reddito dichiarato.



Se il livello di affidabilità raggiunge almeno 8,5 per il 2023, o 9 come media semplice dei livelli di affidabilità dei due anni precedenti, il contribuente ha diritto all'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. Inoltre, se il livello di affidabilità fiscale raggiunge 8 per il periodo d'imposta 2023, anche grazie alla dichiarazione di ulteriori componenti positivi, è possibile ridurre di un anno i termini di accertamento relativi ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

Il regime premiale si applica se per l'attività esercitata (o quella predominante, nel caso di più attività d'impresa o di lavoro autonomo) è previsto uno specifico Indice di Affidabilità Settoriale (ISA) e se il contribuente lo applica effettivamente. Secondo l'Agenzia delle Entrate, risultano esclusi dal regime premiale i contribuenti che, per il periodo d'imposta considerato:

- non presentano il modello ISA quando è prevista un'esclusione;
- oppure presentano il modello solo per scopi statistici o per acquisire i dati necessari per futuri elaborazioni degli ISA.

In caso di presenza sia di redditi d'impresa che di redditi di lavoro autonomo, è possibile accedere al regime premiale a condizione che:

- il contribuente applichi, per entrambe le categorie di reddito, i rispettivi Indici di Affidabilità Settoriale, se previsti;
- il punteggio di ciascun ISA, anche basato su più periodi d'imposta, sia almeno pari a quello minimo richiesto per ottenere il beneficio.

Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 3 del D.Lgs. 13/2024, i soggetti ISA che partecipano al concordato preventivo biennale attraverso la compilazione del quadro P dei modelli ISA beneficiano dei vantaggi del regime premiale, indipendentemente dal punteggio di affidabilità fiscale.

In aggiunta ai vantaggi precedentemente menzionati, un ulteriore beneficio è stabilito dall'articolo 47, comma 5, D.Lgs. 546/1992, il quale, nel contesto del processo tributario, dispensa i contribuenti con un punteggio ISA di almeno 9 nei tre periodi d'imposta precedenti dall'obbligo di fornire garanzie per la sospensione dell'atto impugnato (comunemente noti come "contribuenti con bollino di affidabilità fiscale").



Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 213637 del 30.04.2024 - Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC)

Con il Provvedimento n. 213637, pubblicato il 30 aprile, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative per l'esercizio dell'opzione ex art. 167, comma 4-ter, del TUIR, introdotta dal D.Lgs. 209/2023.

Come chiarito al punto 1 del Provvedimento (nell'ambito delle Definizioni), per «opzione» si intende la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, a prescindere dalla verifica del livello di tassazione effettiva estera della controllata non residente, ai fini della disciplina CFC.

L'opzione per l'imposizione sostitutiva, ai sensi di quanto disposto dal punto 2 del Provvedimento, è applicabile dal soggetto controllante nei confronti di tutte le controllate (c.d. meccanismo «*all in all out*») che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- realizzano oltre un terzo dei proventi classificabili come «passive income», secondo le categorie previste dal comma 4, lett. b), del citato art. 167;
- redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

Al successivo punto 3, sono definite le modalità di esercizio e di revoca dell'opzione. In particolare è previsto che l'opzione in argomento può essere esercitata dal soggetto controllante «di ultimo livello» all'interno del quadro FC del modello di dichiarazione dei redditi ed ha efficacia a partire dal periodo di imposta oggetto di dichiarazione. La durata è triennale ed è irrevocabile ed al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata, salvo essere revocata mediante indicazione nel quadro FC riferito al quarto periodo di imposta successivo a quello di esercizio o rinnovo dell'opzione.

Inoltre, l'opzione ha effetto anche per le controllate a qualunque titolo acquisite nel periodo di efficacia della stessa, purché ricorrano i requisiti relativi alla produzione di *passive income* ed alla certificazione dei bilanci.

Il punto 4 disciplina le condizioni al cui ricorrere si verifica una causa di cessazione dell'efficacia dell'opzione, anche anticipatamente al compimento del triennio.

I criteri di determinazione della base imponibile su cui calcolare l'imposta sostitutiva sono contenuti nel punto 5. In particolar modo, l'imposta sostitutiva è applicata, in misura pari al 15%, sull'utile contabile netto della controllata non residente determinato a partire dal risultato contabile calcolato sulla base dei principi contabili utilizzati ai fini del bilancio consolidato senza considerare le rettifiche di consolidamento e le eventuali svalutazioni dei valori degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.

L'imposta sostitutiva così determinata deve essere liquidata e versata dal soggetto controllante in proporzione alla quota di partecipazione agli utili allo stesso spettante, in via diretta o indiretta.

In caso di controllo indiretto per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi di ciascuna controllata non residente sono imputati a tali soggetti che provvedono alla liquidazione dell'imposta sostitutiva in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Se al soggetto controllante siano stati imputati redditi di più controllate non residenti, deve essere compilato un rigo per la tassazione del reddito di ciascuna controllata.

L'assolvimento dell'imposta sostitutiva del 15% comporta l'esclusione dell'utile contabile netto dalla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi del socio controllante residente in sede di percezione del relativo flusso reddituale (punto 6). Non è riconosciuto il credito per le imposte pagate all'estero dalle controllate, ex art. 165, del TUIR, i cui redditi siano stati assoggettati a imposta sostitutiva.

Riguardo al monitoraggio dei valori fiscali, con il punto 7, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che in caso di esercizio dell'opzione viene meno per il soggetto controllante, che abbia precedentemente optato per il monitoraggio, l'obbligo di tracciare i valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate estere, fino alla revoca o cessazione dell'opzione.

Alla revoca dell'opzione o alla cessazione della sua efficacia, il medesimo soggetto potrà optare nuovamente per il monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite e, in tal caso, non si considerano le perdite fiscali estere maturate antecedentemente all'esercizio dell'opzione.



Infine, se il soggetto controllante residente decidesse di utilizzare le eventuali perdite virtuali residue, oltre alle eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali delle controllate estere in sede di eventuale e successiva tassazione per trasparenza, in applicazione della disciplina CFC, lo stesso sarebbe tenuto, in vigenza di opzione per l'imposta sostitutiva, al monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate estere.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 11.04.2024 - Istruzioni operative in materia di dichiarazioni fiscali (D.Lgs. n. 1/2024)

La circolare n. 8/E dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 11 aprile ripercorre le novità delle misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali previste dal D. Lgs. n. 1/2024 (c.d. decreto «Adempimenti tributari») e fornisce chiarimenti relativamente alle semplificazioni e revisioni di seguito riportate:

Semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA

A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, il modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. «modello 730») potrà essere presentato anche da parte dei soggetti che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, come, ad esempio, i soggetti che percepiscono esclusivamente redditi di capitale o redditi diversi, purché non titolari di partita IVA.

Il modello 730/2024 (anno d'imposta 2023) potrà essere utilizzato per dichiarare anche quegli elementi che in precedenza richiedevano la presentazione di alcuni quadri del modello Redditi PF (quadri RT, RM e RW). In particolare, ora si potranno indicare: la rivalutazione dei terreni, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere a) e b) del TUIR (informazioni che andavano riportate nel quadro RT); i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva, di cui all'art. 18 del TUIR (informazioni che andavano riportate nel quadro RM); i dati riguardanti gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (informazioni che andavano riportate nel quadro RW).

Inoltre, a partire dalla campagna dichiarativa 2024, i soggetti che hanno la facoltà di presentare il modello 730, anche qualora per gli stessi sia presente un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, potranno presentare la dichiarazione dei redditi semplificata, oltre che avvalendosi del sostituto d'imposta, anche tramite i centri di assistenza fiscale (CAF) o tramite gli intermediari e gli altri soggetti abilitati oppure direttamente, tramite i servizi telematici relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, quindi, i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 potranno ora richiedere direttamente all'Agenzia delle entrate l'eventuale rimborso dell'imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi oppure effettuare il pagamento dell'importo eventualmente dovuto, entro il termine ordinario del 30 giugno, mediante il modello di versamento unificato F24.

Semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA

A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, vi è una progressiva eliminazione, dai modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta e acquisibili dall'Agenzia delle Entrate tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.

Tale progressiva riduzione delle informazioni è volta anche ad eliminare l'obbligo generalizzato di indicare nella dichiarazione i crediti d'imposta per i quali la norma istitutiva riconosce, quale unica modalità di utilizzo, la c.d. «compensazione orizzontale».

In tal senso, con riferimento ai modelli dichiarativi da presentare nell'anno 2024 non è più richiesta l'indicazione, nella sezione I dei rispettivi quadri RU, di alcuni crediti d'imposta non automatici, ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall'Agenzia delle Entrate, che trasmettono alla medesima Agenzia i dati relativi ai beneficiari ed all'importo riconosciuto, fruibili in «compensazione orizzontale».



❑ Semplificazioni a favore dei sostituti d'imposta

Per i sostituti d'imposta le semplificazioni riguardano:

- l'eliminazione della CU per i compensi corrisposti ai forfetari, e
- la semplificazione delle informazioni da inserire nel Modello 770, al sussistere di precise condizioni.

Per quest'ultima novità, tuttavia, occorrerà attendere un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

I sostituti d'imposta che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il "regime forfetario" di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014 ovvero il "regime fiscale di vantaggio" previsto per l'imprenditoria giovanile dall' art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011, sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica nei confronti dei predetti contribuenti. Si tratta:

- del rilascio della CU attestante l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati normativamente previsti;
- della sottoscrizione e consegna della CU agli interessati entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;
- della trasmissione telematica della CU all'Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Viene inoltre precisato che resta fermo l'obbligo di invio della CU relativamente ai compensi erogati ai contribuenti forfetari ovvero in regime di vantaggio nel corso dell'anno d'imposta 2023 (obbligo che doveva essere assolto entro il 18 marzo 2024).

❑ Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni

Il decreto «Adempimenti tributari», come noto, è intervenuto, inoltre, sui termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Tali termini sono stati, peraltro, ulteriormente modificati dall art. 38, del D.Lgs. 13/2024, per le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2024.

Considerato che le nuove scadenze entrano in vigore, per la generalità dei contribuenti, dal 2 maggio 2024 il legislatore, con il comma 2, dell'art. 11, del decreto ha stabilito che i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 sarebbe scaduto, in base alle disposizioni previgenti, successivamente alla data del 2 maggio 2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti (e, quindi, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta).

Per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP sono, invece, posticipati rispetto ai termini disciplinati "a regime" dal decreto Adempimenti:

- al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.



Risposta ad interpello n. 89/2024 - Beni offerti in omaggio ai dipendenti - Regime fiscale applicabile ai fini Irpef

Con risposta ad interpello n. 89/2024, l'Agenzia delle Entrate si è occupata del caso sottoposto da una Società, facente parte di un gruppo quotato nel mercato statunitense, operante nel campo della produzione e della commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di caffè, che gestisce una caffetteria sita in Italia che si caratterizza «*per la presenza di una linea di produzione interna in cui un team esperto e particolarmente formato tosta, miscela e conserva il caffè che viene poi destinato al banco per la vendita diretta ai clienti oppure all'utilizzo diretto presso il bancone per la preparazione delle bevande*».

In particolar modo, la società istante ha precisato che per garantire la formazione dei propri dipendenti (dalla stessa denominati «Partner») in linea con il raggiungimento degli obiettivi dell'azienda, si è dotata di un documento (cd. "Partner Guide") che contiene le linee guida e le qualità che la forza lavoro deve dimostrare. In tale documento sono elencati anche alcuni «Benefit» spettanti ai dipendenti e, in particolare, i seguenti:

- «**omaggio bevanda**», i dipendenti dispongono di una bevanda gratuita al dì, preparata durante il turno lavorativo in caffetteria e da consumarsi all'interno della stessa in pausa;
- «**partner markout**», i dipendenti, una volta al mese, ricevono in omaggio un sacchetto di caffè selezionato. Lo scopo di tale beneficio è di fornire ai dipendenti la possibilità: i) di conoscere le miscele che producono e, ii) in sede di promozione e vendita alla clientela dei prodotti, di conoscere a fondo l'articolo, così consolidando la strategia di *marketing* dell'azienda.

L'Istante in aggiunta a quanto appena elencato, intende omaggiare, in via occasionale, i dipendenti con prodotti di *merchandising* (in via esemplificativa: tazze, barattoli e grembiuli con il logo aziendale) con l'obiettivo di rafforzare l'identità aziendale, attraverso la diffusione dell'immagine al di fuori dei locali suoi propri.

Alla luce dell'interesse che si intende soddisfare con l'erogazione di detti beni, l'Istante **chiede** se gli stessi possano considerarsi irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate, nel dare risposta all'Interpello, precisa, innanzitutto, i seguenti principi di base:

- ai sensi dell'**art.51, comma 1 del TUIR**, nel concetto di reddito rientra tutto ciò che il dipendente percepisce in funzione del rapporto di lavoro, sottolineando che ciò che non rientra nella dicitura di «retribuzione in denaro» rientra in quella di «vantaggio economico» in quanto integra la prima;
- ai sensi dell'**art.51, comma 3 del TUIR**, i servizi e beni percepiti, senza la previsione di un sinallagma (i.e. corrispettivo), sono irrilevanti ai fini della determinazione del reddito se a seguito di determinazione in denaro del loro valore normale, l'importo risulta inferiore al limite di euro 258,28, in caso contrario costituiscono reddito.

L'Agenzia delle entrate prosegue sottolineando che:

- Con la **risoluzione del 9 settembre 2003, n.178/E**, ha avuto modo di precisare che le somme o i beni corrisposti al dipendente, se non costituiscono un arricchimento per lo stesso e vengono corrisposti nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, non concorrono alla formazione del reddito del dipendente;
- Con la **circolare del 20 dicembre 2013, n.37/E, par. 1.7**, è stato statuito che «*i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l'interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente*».

Nel caso di specie, gli omaggi sia pur ceduti ai dipendenti per fini funzionali alla strategia aziendale, *de facto*, soddisfano un'esigenza (in via esemplificativa, prendere un caffè al bisogno) propria del lavoratore e conseguentemente si configura un suo arricchimento. Dunque non si può affermare che l'interesse del datore di lavoro sia esclusivo. Ai fini della loro rilevanza per il calcolo dell'imponibile occorrerà valutare se i beni ceduti superino la summenzionata soglia di euro 258,28.



Risposta ad interpello n. 94/2024 - Cumulabilità credito imposta ZES e Mezzogiorno

La risposta ad interpello n.94/2024 dell'Agenzia delle Entrate esclude la possibilità di cumulo del credito di imposta ZES con il credito di imposta per il mezzogiorno.

Per quanto riguarda i fatti oggetto di interpello, la società istante ha rappresentato di aver già usufruito, nel corso del 2023, del credito d'imposta per il Mezzogiorno, relativo agli investimenti in impianti, attrezzature e macchinari, come disciplinato dall'art. 1, commi 98 e ss., della L. 208/2015. La medesima società, ritenendo di possedere i requisiti per beneficiare, per i medesimi investimenti, anche del credito di imposta ZES (Zona Economica Speciale), di cui all'art. 5, del D.L. n. 91/2017, ha presentato istanza di interpello per capire se i due crediti di imposta fossero o meno cumulabili.

Il dubbio sulla compatibilità delle due misure agevolative deriva dall'interpretazione letterale del comma 102, dell'art. 1, della L. 208/2015, il quale stabilisce che il credito d'imposta per il Mezzogiorno può essere cumulato con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che riguardano gli stessi costi ammissibili al beneficio, a condizione che tale accumulo non superi l'intensità o l'importo degli aiuti consentiti dalle pertinenti normative europee di riferimento.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta data, nega la possibilità di cumulo fra i due bonus, poiché gli stessi non costituiscono due distinte agevolazioni fiscali ma, piuttosto, rappresentano un'unica agevolazione, diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione dalle relative disposizioni sono effettuati.



Sentenza della Corte di Cassazione n. 7200/2024 - Stabile organizzazione

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 7200 del 18 marzo 2024, richiamando la giurisprudenza unionale, si è pronunciata in tema di stabile organizzazione.

Nel caso di specie, una società madre statunitense, operante a livello mondiale nella fornitura di sistemi di collegamento in rete di differenti apparecchiature e sistemi informatici, aveva costituito in Italia una sede secondaria al fine di svolgere, per conto della casa madre, servizi promozionali, di marketing e di supporto alle vendite, concluse direttamente da altre società del Gruppo, nei confronti di distributori italiani.

Le vendite dei prodotti ai distributori venivano a questi ultimi fatturate direttamente dalla casa madre tramite il rappresentante fiscale Iva europeo, una consociata olandese della medesima società statunitense. I relativi ricavi non venivano quindi assoggettati in Italia a tassazione ai fini Ires ed Irap - in quanto imputati a soggetto non residente e non prodotti tramite la stabile organizzazione in Italia - né ad Iva, in quanto relativi a cessioni intracomunitarie dall'Olanda all'Italia.

Nel caso di specie, l'Amministrazione Finanziaria aveva contestato alla società non residente la circostanza che la sede secondaria italiana avesse esercitato la propria attività al di là dei limiti formali posti dai contratti di prestazione di servizi dalla stessa siglati con la casa madre che facevano riferimento ad una mera attività promozionale e di assistenza alla clientela, avendo concordato con i distributori italiani elementi essenziali e decisivi dei contratti conclusi dalla casa madre, quali, in particolare, gli sconti ("rebates") agli stessi riconosciuti al raggiungimento di determinati volumi di vendite al dettaglio.

Secondo l'interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria, in particolare, la sede italiana aveva operato con autonomo potere negoziale, configurandosi come "stabile organizzazione" in Italia a cui avrebbero dovuto essere imputati i ricavi generati dalla vendita nel territorio dello Stato dei prodotti della casa madre statunitense, con conseguentemente assoggettamento ad Ires ed Irap.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte respinge l'appello promosso dall'Ufficio e conferma la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, dopo aver puntualmente richiamato la disciplina nazionale e convenzionale, aveva rigettato la pretesa erariale osservando come l'Ufficio non avesse fornito alcuna prova in merito all'esistenza di una sede fissa di affari, come definita dalla Convenzione siglata tra l'Italia e gli Stati Uniti.

Al riguardo, la Cassazione ha avuto ulteriormente modo di ricordare, richiamando la giurisprudenza unionale, "*... che una società avente la propria sede legale in uno Stato membro non dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro per il motivo che tale società vi detiene una società figlia che mette a sua disposizione mezzi umani e tecnici in forza di contratti con i quali essa le fornisce, in via esclusiva, servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza*", anche qualora tali attività siano "*in grado di avere un'influenza diretta sul volume delle sue vendite*".

I giudici di legittimità aggiungono, infine, sulla scorta di quanto rilevato dalla Corte di Giustizia UE (CGUE sentenza C-232-2022 del 29 giugno 2023), che "*... un soggetto passivo destinatario di servizi, la cui sede d'attività economica è fissata fuori dell'Unione europea, non dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore dei servizi di cui trattasi .. quando quest'ultimo non vi dispone di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che possa costituire tale stabile organizzazione, e ciò anche qualora il prestatore dei servizi realizzi a vantaggio di detto soggetto destinatario, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, prestazioni di lavoro per conto terzi, nonché una serie di prestazioni accessorie e supplementari, che concorrono all'attività economica del soggetto passivo destinatario in tale Stato membro*".



Sentenza della Corte di Cassazione n. 8714/2024 - Cessione del credito pro-soluto

Con avviso di accertamento relativo all'anno 2008, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità di una minusvalenza derivante da cessione pro soluto di un credito, per circa euro 13 milioni, recuperando a tassazione Ires e Irap; nell'avviso veniva contestata la fattispecie elusiva dell'operazione, ai sensi dell'art. 37-bis del DPR 600/1973, in quanto la perdita su crediti, priva degli elementi certi e precisi richiesti dal comma 5 dell'art.101 del TUIR, era stata tramutata in una minusvalenza ai sensi del comma 1.

Secondo la tesi del contribuente, il costo subito si configurava quale minusvalenza e non quale perdita su crediti e pertanto non richiedeva la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione previsti dal comma 5 del richiamato articolo per poter essere dedotto.

Diversamente, a giudizio della Suprema Corte - che richiama precedenti pronunce che hanno confermato che la cessione pro soluto a prezzo vile sia da ricondurre ad una perdita su crediti - ad eccezione dell'ipotesi di procedura concorsuale, il contribuente deve dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi che consentono di dedurre la perdita; non è quindi sufficiente ai fini della deducibilità del richiamato costo la pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto, ma occorre indicare le ragioni che hanno consigliato l'operazione ed il conseguente recupero solo parziale.

La Cassazione ribadisce che ai fini della deducibilità sia delle minusvalenze sia delle perdite, ex art.101 del TUIR, è necessario dimostrare le ragioni di convenienza economica che hanno determinato l'accettazione di un corrispettivo molto inferiore al valore nominale dei crediti, perché in caso contrario essa può essere sintomatica di una plateale antieconomicità dell'operazione che comporta l'assenza di inerenza del componente negativo di reddito.

La Cassazione respinge, quindi, il ricorso del contribuente, confermando la tesi della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e chiarendo che il giudizio riguarda la norma vigente nel 2008 e prescinde da tutte le modifiche che, nel tempo, il regime delle perdite su crediti ha subito.



Risposta ad interpello n. 66/2024 - Condizioni per accedere al rimborso ex art. 30-ter del D.P.R. 633/1972

Nel caso oggetto di interpello la società Alfa opera nel settore della produzione e si è avvalsa, fino all'anno 2017, di servizi di logistica integrata e facchinaggio forniti sulla base di un contratto di appalto da una società cooperativa Beta (prestatore), soggetti ad IVA ad aliquota ordinaria. Beta ha regolarmente registrato le fatture emesse nei confronti di Alfa ed ha provveduto ad operare le liquidazioni ed i versamenti di imposta IVA. Nonostante ciò, l'Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica, pur riconoscendo l'effettività del rapporto e dei servizi resi ed attestandone anche la relativa inerenza, ha riqualificato contrattualmente il rapporto instaurato tra le parti, considerando lo stesso un «contratto di somministrazione lavoro», piuttosto che un «contratto di appalto per servizi». La riqualifica ha comportato, per gli anni d'imposta 2016 e 2017, che le fatture emesse nel periodo non avrebbero dovuto essere assoggettate ad IVA.

Alfa ha ritenuto di aderire alla tregua fiscale introdotta con la L. 197/2022, riversando le somme accertate, corrispondenti all'IVA esposta sulle fatture ricevute da Beta per gli anni 2016 e 2017, eccipita come non detraibile.

In virtù di quanto sopra descritto, la società Alfa ha chiesto all'Amministrazione finanziaria se fosse corretto presentare istanza di rimborso della maggiore IVA versata, ai sensi dell'art. 30-ter del D.P.R. 633/72, considerato che la società cooperativa, essendo soggetta a procedura concorsuale, non avrebbe emesso alcuna nota di variazione, né rimborsato alla società Istante l'IVA corrisposta.

L'art. 30-ter, che definisce il sistema di recupero dell'IVA indebitamente versata, è stato, come noto, introdotto dall'art. 8 della L. 167/2017. Sulle modalità di funzionamento di tale norma, la prassi è chiara nel precisare che, per motivi di cautela fiscale e per evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore, il rimborso dell'Iva indebitamente versata è strettamente collegato alla restituzione al cessionario/committente di quanto erroneamente addebitato ed incassato a titolo di rivalsa. I due anni entro i quali presentare la richiesta di rimborso dell'Iva non dovuta decorrono dal momento in cui avviene la restituzione al cessionario/committente della medesima somma da lui versata per effetto di accertamento definitivo.

Alla luce di quanto sopra esposto, la richiesta di rimborso dell'IVA non dovuta, ai sensi dell'art. 30 - ter, potrà essere, dunque, presentata solo dalla società cooperativa (Beta, soggetto obbligato al pagamento dell'imposta), entro il termine decadenziale di due anni dalla restituzione al cessionario/committente dell'imposta indebitamente applicata.

L'Istante (soggetto obbligato in rivalsa) ha, quindi, solo la possibilità di richiedere il rimborso dell'imposta non dovuta al cedente/prestatore, ricorrendo, ove necessario, all'ordinaria giurisdizione civilistica mediante un'insinuazione - anche tardiva - al passivo fallimentare, non potendo ricorrere ad altri istituti contemplati dalla disciplina IVA.



Risposta ad interpello n. 69/2024 - Riduzione dei termini di decadenza: non applicabile al gruppo IVA - Art. 3 del D.Lgs. 127/2015

Nel caso oggetto del presente interpello, la società istante ALFA fa parte, dal 2019, di un Gruppo IVA denominato «Gruppo BETA», avente quale rappresentante la società GAMMA.

Nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, la società Istante, sia per ragioni operative del settore economico, sia per ragioni di politica aziendale ha utilizzato esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili (i.e. bonifico bancario o postale, carta di debito o di credito, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità) con riferimenti agli incassi ricevuti ed ai pagamenti effettuati per importi superiori a 500 euro.

Inoltre, Alfa evidenzia che, con riferimento alla fatturazione attiva nei confronti di soggetti residenti, tutte le operazioni sono documentate tramite fattura elettronica che transita via Sistema di Interscambio. Tali adempimenti hanno fatto capo al Gruppo BETA, unico soggetto IVA, responsabile ai sensi degli artt. 70 - bis e seguenti del D.P.R. 633/1972.

Di contro, con riferimento alle operazioni attive effettuate dalla società fino al 30 giugno 2022 nei confronti dei soggetti non residenti, il Gruppo BETA ha effettuato la comunicazione periodica di tutte le operazioni transfrontaliere tramite il c.d. esterometro, adottando il formato della fattura elettronica da inviare tramite il Sistema di Interscambio, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022.

In virtù di quanto sopra descritto, l'Istante pone all'Amministrazione finanziaria i seguenti quesiti:

- Se per il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2022 sia applicabile la riduzione dei termini di accertamento prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 127/2015;
- Se con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il quale non è stata effettuata la comunicazione nel relativo modello dei redditi SC 2022, sia possibile avvalersi dell'istituto remissione in bonis di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, per comunicare l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza, utilizzando il modello dichiarativo SC 2023.

L'art. 3, del D.Lgs. 127/2015, prevede che il termine di decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del D.P.R. 633/1972, e il termine di decadenza di cui all'art. 43, primo comma, del D.P.R. 600/1973, siano ridotti di due anni per i soggetti che «tracciano» tutti i pagamenti superiori a 500 Euro.

A detta dell'Agenzia, detto beneficio della riduzione dei termini di accertamento non può trovare applicazione per le società aderenti ad un Gruppo IVA. La motivazione fornita dall'Agenzia delle Entrate è duplice.

Sotto un primo profilo, si evidenzia che i membri di un Gruppo IVA non posseggono la qualifica di soggetti passivi d'imposta (essendo tale status assunto dal Gruppo stesso) e questa condizione risulterebbe essenziale per tale agevolazione.

Infatti, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/2018, afferma che, a seguito della costituzione del Gruppo, gli aderenti "*perdono l'autonoma soggettività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto*" e si costituisce un nuovo soggetto d'imposta dotato di un proprio numero di partita IVA.

Sotto un altro profilo, l'Amministrazione finanziaria osserva che il Gruppo IVA non ha rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e tale elemento risulterebbe in contrasto con la riduzione dei termini di accertamento prevista dall'art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 anche ai fini reddituali. Inoltre, il Gruppo non presenta la dichiarazione dei redditi (e l'indicazione su tale modello, come descritto, è uno dei requisiti per l'agevolazione).



Decreto del Ministero dell'Interno n. 79 del 29.02.2024 - Nuovo visto per i nomadi digitali e per i lavoratori da remoto altamente qualificati non appartenenti all'UE

Con il Decreto n. 79 del 29 febbraio 2024, entrato in vigore lo scorso 5 aprile 2024, il Ministero dell'Interno definisce le condizioni e le regole per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto altamente qualificati.

Nello specifico, la norma si applica ai lavoratori autonomi, collaboratori e lavoratori dipendenti di un'impresa anche non residente in Italia, cittadini extra UE, che svolgono in Italia attività lavorative altamente qualificate tramite tecnologie che ne consentono lo svolgimento da remoto.

Per poter richiedere il *Digital Nomad Visa*, il cittadino extra UE deve: a) avere un reddito annuo minimo proveniente da fonti legali che non sia inferiore al triplo del livello minimo richiesto per essere esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria; b) essere in possesso di un'assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida su tutto il territorio nazionale e per tutto il periodo del soggiorno in Italia; c) disporre di idonea documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa; d) dimostrare un'esperienza pregressa di almeno sei mesi nell'ambito dell'attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto; e) presentare il contratto di lavoro o di collaborazione, o un'offerta vincolante, nel caso dei lavoratori da remoto, per l'esercizio di un'attività lavorativa che richieda il possesso di almeno uno dei requisiti indicati dall'articolo 27-quater, comma 1, D.Lgs. 286/1998 (EU Blue Card).

L'ingresso di questa categoria di lavoratori è consentito al di fuori del sistema delle quote previste annualmente dal Decreto Flussi e la richiesta di visto non è subordinata al previo ottenimento del nulla osta al lavoro.

Il titolare di tale visto d'ingresso deve richiedere direttamente alla questura italiana competente, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il corrispondente permesso di soggiorno, che verrà emesso con la dicitura "*nomade digitale - lavoratore da remoto*" con la validità di un anno e con possibilità di rinnovo se persistono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio. Anche i possessori di questa tipologia di permesso di soggiorno possono beneficiare del ricongiungimento familiare.



Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Lavoro n. 2829 del 28.03.2024 - Carta Blu UE - Chiarite le nuove condizioni di ingresso e soggiorno per i lavoratori stranieri altamente qualificati

La circolare n. 2829 del 28 marzo 2024 chiarisce le nuove condizioni e modalità di ingresso dei lavoratori altamente qualificati, fornendo indicazioni operative in merito all'emendato art. 27 *quater* del D.Lgs. n. 286/98 (Testo Unico sull'Immigrazione - TUI) sulla Carta Blu UE.

Tra le modifiche apportate all'art. 27 *quater* del TUI, la più incisiva riguarda l'eliminazione del requisito mandatorio del possesso di un titolo di studio di durata almeno triennale per poter accedere alla Carta Blu.

Infatti, il nuovo testo dell'art. 27 *quater* consente l'accesso alla Carta Blu UE anche ai lavoratori non in possesso di un titolo di studio, ma che siano in grado di dimostrare, alternativamente:

- una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
- una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Inoltre, la circolare specifica che, ai fini della dimostrazione dell'esperienza maturata, occorre presentare all'Autorità italiana competente un *“contratto/i di lavoro e/o buste paga (con l'aggiunta facoltativa di lettera di esperienza redatta dal datore di lavoro straniero), relativi al periodo lavorativo svolto che dimostrino lo specifico settore di attività in cui il lavoratore è stato impiegato e la durata dell'esperienza professionale”*.

Il Ministero precisa che la perdita del posto di lavoro non comporta la revoca del permesso di soggiorno, il lavoratore non-UE in possesso della Carta Blu UE che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può mantenere il permesso di soggiorno, previa mera iscrizione nelle liste di collocamento, per un periodo non inferiore ad un anno.

Infine, la nuova normativa ha esteso la possibilità di ottenere la Carta Blu UE anche ai lavoratori stagionali, ai beneficiari di protezione internazionale e ai titolari di un permesso di soggiorno per ricerca o per ICT, nell'ambito di trasferimenti intra-societari.



Parere C/2024/2479 del Comitato economico e sociale europeo (CESE) - Tassazione dei telelavoratori transfrontalieri

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE), con il parere C/2024/2479 dello scorso 23 aprile, ha analizzato la dibattuta questione in merito alla tassazione dei telelavoratori transfrontalieri ovvero dei lavoratori che, grazie alle nuove tecnologie, sono in grado di lavorare a distanza da un altro paese.

Il CESE ha evidenziato che, da un punto di vista fiscale, la tassazione del lavoratore nel proprio Paese di residenza fiscale potrebbe ostacolare la diffusione del lavoro transfrontaliero.

Al fine di evitare che gli aspetti fiscali possano complicare la gestione degli obblighi dei lavoratori transfrontalieri, il CESE ritiene che l'opzione preferibile potrebbe essere quella di tassare il reddito da lavoro dipendente nel Paese di residenza del datore di lavoro e non del lavoratore.

Detto regime fiscale semplificherebbe la gestione sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.

Tuttavia, il CESE riconosce che detta soluzione avrebbe un impatto negativo sul gettito fiscale del Paese in cui il dipendente risiede e lavora a distanza, poiché la scelta di vivere in un determinato territorio comporta il diritto a beneficiare di prestazioni sovvenzionate con la spesa pubblica, principalmente finanziata attraverso le imposte. Per questo motivo, il CESE propone, per alleviare detto disagio, un meccanismo di ripartizione del gettito fiscale basato sulla presenza effettiva del lavoratore nei due o più Paesi interessati.

Si rammenta che, da un punto di vista contributivo, un meccanismo di coordinamento, a livello comunitario, è stato già previsto dal «*Framework Agreement on the application of article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework*». Tale Accordo consente di mantenere la contribuzione previdenziale nel Paese del datore di lavoro, derogando dai criteri ordinari di determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale, basato sul principio di territorialità dell'obbligo contributivo.

Circolare INPS n. 52/2024 - Accordo di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Giappone - Entrato in vigore il 1° aprile 2024

La recente circolare del 27 marzo 2024 fornisce le prime istruzioni operative sull'accordo in materia di sicurezza sociale stipulato tra Italia e Giappone. Detto accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2024.

L'accordo era stato firmato dai due Paesi nel 2009 e ratificato dall'Italia nel 2015. L'entrata in vigore segue la firma della relativa Intesa amministrativa avvenuta nell'agosto scorso.

Per quanto riguarda l'Italia, l'accordo copre l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), le Gestioni speciali per lavoratori autonomi, la Gestione separata e altre forme di gestione dell'AGO (*Assicurazione Generale Obbligatoria*).

Nell'accordo sono state confermate le eccezioni al principio di territorialità contributiva. Tra le più rilevanti si segnala quella che consente ai lavoratori italiani e giapponesi di essere temporaneamente distaccati in un altro Stato pur mantenendo la legislazione del loro paese d'origine. Ciò, per un periodo massimo di cinque anni con possibilità di proroga. Stessa deroga è applicabile per i lavoratori autonomi.

Al fine di applicare detta deroga, le Autorità competenti, italiane o giapponesi, dovranno rilasciare un certificato di copertura contributiva su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore utilizzando il modello «IT/JPN 101» o «JPN/IT 101».

Infine, è da segnalare che l'accordo non prevede il diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici.



D.L. 43/2024 - Nuova Sabatini e capitalizzazione delle imprese: più vantaggi per gli investimenti 4.0

Con la pubblicazione del D.L. 43/2024, in vigore dal 20 aprile 2024, le imprese che intendono realizzare programmi di investimento in beni strumentali - 4.0 e "green" - e accedere alla Nuova Sabatini, ottengono un contributo in conto impianti maggiore nel caso in cui deliberino un aumento del capitale sociale entro la data di presentazione della domanda.

Cos'è la Nuova Sabatini

La Nuova Sabatini è l'agevolazione indetta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con lo scopo di facilitare l'accesso al credito delle imprese, accrescendo la competitività del sistema produttivo del Paese. Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale o una unità locale in Italia. Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative.

Cosa finanzia la Nuova Sabatini

La Nuova Sabatini finanzia, con un finanziamento ed un contributo rapportato agli interessi sui finanziamenti, l'acquisto o l'acquisizione in **leasing** di beni nuovi come macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. L'investimento può essere interamente coperto da finanziamento bancario (o leasing).

L'agevolazione

Il contributo del Ministero è in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti 4.0;
- 3,575% per gli investimenti green. Si tratta di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, è necessario dimostrare il possesso di un'ideale certificazione ambientale di processo oppure di un'ideale certificazione ambientale di prodotto.

Premialità per la capitalizzazione

In caso di patrimonializzazione dell'impresa, le micro e piccole imprese ricevono un contributo parametrato ad un tasso del 5%, mentre per le medie imprese il tasso è del 3,575%.

Per poter ottenere le premialità legate alla patrimonializzazione d'impresa, entro la data di presentazione della domanda di contributo, deve aver deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento, nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata come «versamento in conto aumento capitale». La sottoscrizione dell'aumento di capitale deve avvenire entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo.

Il decreto, che dovrà fornire le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e definire gli schemi di domanda, sarà emanato entro il 1° luglio 2024.



Decreto del Ministero dell'Ambiente del 4.03.2024 - Credito di imposta contro la plastica monouso

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 7, del D.Lgs. 196/2021 - che recepiva la direttiva sulla riduzione dell'impatto dei prodotti di plastica nell'ambiente - è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024 il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 4 marzo 2024 al fine di definire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di un contributo destinato a promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando priorità a quelli utilizzati in contatto con alimenti. Il Provvedimento in esame, riconosce, in particolar modo, un credito di imposta in misura pari al 20% per le spese sostenute tra il 14 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024; l'importo massimo dell'agevolazione è di 10 mila euro per ogni beneficiario ma può essere oggetto di rimodulazione in caso di superamento della dotazione finanziaria, ammontante complessivamente a 9 milioni di euro.

Saranno oggetto di agevolazione le spese relative ai beni prodotti con materiali riutilizzabili, biodegradabili o compostabili certificati secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Rientrano sia i prodotti destinati a entrare a contatto con gli alimenti, come i bicchieri o i contenitori alimentari destinati al consumo immediato, sia i bastoncini cotonati e altro ancora. È escluso, invece, l'acquisto di prodotti che si configurano unicamente come merce di rivendita.

È necessaria un'autocertificazione sulle spese a conferma che i beni acquistati siano stati effettivamente utilizzati e un certificato (secondo la normativa Uni En 13432:2002) che attesti che i prodotti sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile.

La presentazione delle domande dovrà avvenire secondo le tempistiche e modalità definite dal MASE.

Decreto direttoriale del 11.04.2024 - Contratti di sviluppo: apre lo sportello per i Semiconduttori

Il 24 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo dell'art. 2 del DPCM 27 ottobre 2023 per l'apertura dello sportello per i Semiconduttori, prevista dal 30 aprile. La misura è rivolta alle imprese che hanno intenzione di realizzare un programma di sviluppo industriale, comprendente progetti di investimento produttivo, per la tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di ricerca e sviluppo.

La spesa minima ammissibile è di 20 milioni di euro e i programmi di sviluppo devono essere finalizzati, anche attraverso l'attrazione di nuovi investimenti, anche esteri:

1. al rafforzamento ed allo sviluppo della capacità e dell'industria nazionale di produzione di semiconduttori, attraverso la realizzazione di investimenti concernenti le singole fasi che ne compongono il processo di produzione ovvero più fasi del processo in maniera integrata, e/o
 2. alla crescita e allo sviluppo tecnologico delle imprese appartenenti alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori.
-



DGR Lombardia n. 1326 del 13.11.2023 - Bando per la promozione degli investimenti nella filiera della plastica e del tessile

La Regione Lombardia Intende promuovere azioni di economia circolare in Lombardia da parte delle PMI per conseguire la riduzione ed una migliore gestione dei rifiuti delle filiere delle plastiche e del tessile, in coerenza con le indicazioni del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Interventi e spese ammissibili

Il bando ammette progetti attinenti a uno o più dei seguenti ambiti di intervento all'interno delle filiere delle plastiche e del tessile:

- valorizzazione come materia dei residui di produzione, anche in un'ottica di simbiosi industriale, e introduzione nel ciclo produttivo di sottoprodotti;
- azioni di riutilizzo di imballaggi a fine vita, anche grazie alla realizzazione di sistemi di vuoto a rendere;
- azioni per il riutilizzo di prodotti o l'allungamento del ciclo di vita, ad esempio attraverso pratiche di logistica inversa o la trasformazione del prodotto in servizio;
- modifiche alle linee produttive al fine di realizzare prodotti/imballaggi con un minor uso di materie prime;
- modifiche alle linee produttive per la riduzione o l'utilizzo dei propri scarti/sfridi di lavorazione;
- modifiche alle linee produttive per l'introduzione di materiali da "end of waste";
- modifiche alle linee produttive a seguito di riprogettazione del prodotto ai fini di un miglioramento del fine vita dello stesso (maggiore durata e riciclabilità), anche attraverso l'utilizzo di materiali alternativi;
- progetti innovativi, con caratteristiche di trasferibilità e scalabilità, relativi a raccolte di rifiuti ai fini dell'ottimizzazione dei processi di preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.

Tra le spese ammissibili rientrano: beni strumentali, attrezzature, arredi, sistemi di automazione, hardware, software (5%), marchi/brevetti/certificazioni, opere edili (25%), spese generali (7%). La spesa minima ammessa per partecipare al bando è di 50 mila euro.

Contributo e presentazione delle domande

L'agevolazione riconosciuta è un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili fino a 300 mila euro.

Le imprese possono presentare le domande dalle ore 09 del 7 maggio ed entro le ore 16 del 18 giugno 2024.



DGR Veneto n. 379 del 09.04.2024 - Bando per il miglioramento e l'efficientamento delle PMI che realizzano progetti per l'economia circolare

Indetto dalla Regione Veneto e con una dotazione finanziaria di circa 7 milioni di euro, il Bando in oggetto ha l'obiettivo di promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse.

Interventi ammissibili

Il bando finanzia progetti delle micro, piccole e medie imprese che comprendono i seguenti tipi di intervento:

- reingegnerizzazione del prodotto e/o del packaging del prodotto al fine di favorirne la durabilità, la riparabilità o le modalità di recupero, ivi inclusi gli impianti pilota;
- reingegnerizzazione impiantistica del processo o del prodotto volta alla sostituzione di materie prime o additivi utilizzati nel ciclo produttivo con rifiuti, End of Waste (già autorizzati o da autorizzare) o sottoprodotti, ivi inclusi gli impianti pilota;
- reingegnerizzazione del ciclo produttivo e/o modifiche gestionali del ciclo produttivo e della supply chain al fine di migliorare l'efficienza nella produzione tramite la riduzione dei consumi di risorse e degli scarti di lavorazione, ivi inclusi gli impianti pilota;
- reingegnerizzazione del ciclo produttivo, anche in sinergia con diverse realtà produttive, che prevenga la produzione di rifiuti attraverso la creazione di una filiera di sottoprodotti.

I progetti devono avere una durata massima di 24 mesi e il contributo varia in funzione del regime applicato.

L'agevolazione

- Con l'applicazione del regime **De Minimis**, la spesa ammissibile deve essere compresa tra 50.000 e 300.000 euro ed il contributo a fondo perduto è pari al 70% delle spese ammissibili fino a 210 mila euro.
- Con l'applicazione del regime di **Esenzione**, la spesa ammissibile deve essere compresa tra 300.000 € e 2 mln di euro ed il contributo in conto capitale varia in funzione della dimensione aziendale: per le micro e piccole imprese, il contributo è pari al 55% delle spese ammissibili fino a 1.100.000 euro; per le medie imprese, l'intensità è pari al 45%, con un contributo fino a 900 mila euro.

Le spese ammissibili al contributo comprendono macchinari nuovi ed usati, suolo, immobili, opere murarie ed impiantistiche funzionali all'intervento, programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, spese per consulenze specialistiche e generali. Le imprese possono presentare le domande telematicamente **dal 23 aprile fino al 18 luglio 2024**.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 7 maggio 2024.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

